

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA PROFESSIONALE FIPTES

PREMESSA

Il Codice deontologico di FIPTES ha lo scopo di guidare i propri soci a perseguire gli obiettivi sociali e professionali, attraverso doveri di buona condotta personale, professionale e di relazione, fondati su principi e valori etici condivisi e dimostrati all'interno e all'esterno di FIPTES.

Infatti, nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, ai sensi della Legge 4/2013 e dell'articolo 27-bis del Codice del consumo, di cui al D. Lgs. 206/2005, FIPTES adotta il presente Codice vincolante per i suoi soci, i quali ne accettano e ne applicano le regole deontologiche.

Grazie a FIPTES, essi si formano e si aggiornano per il responsabile esercizio della professione, fondato sull'autonomia, sull'indipendenza tecnica e di giudizio intellettuale, nel rispetto dei principi di buona fede, della correttezza, dell'affidamento del pubblico e della clientela, ampliando l'offerta dei loro servizi e qualificandone la specializzazione.

Pertanto tale percorso formativo permanente e di esercizio professionale si evolve nel rispetto deontologico dei colleghi e dei terzi, a salvaguardia della propria immagine e di quella di FIPTES, tutelando i diritti e gli interessi di utenti e clienti tramite la conoscenza e l'osservanza delle leggi in materia, secondo le quali FIPTES opera, qualifica e vigila.

ARTICOLO 1: PRINCIPI GENERALI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il rispetto delle norme deontologiche è obbligatorio per tutti i soci regolarmente iscritti a FIPTES (vedasi Statuto e Regolamento Soci), nei loro reciproci rapporti, nei confronti dell'associazione e dei terzi.

2. CONTROLLO DI APPLICAZIONE E POTESTÀ DISCIPLINARE

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale il controllo dell'applicazione del presente Codice, e la potestà di determinare e applicare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle sue norme deontologiche.

3. VALORI ETICI E DOVERI GENERALI DI CONDOTTA:

Quali coerenti esempi civici di rettitudine, moralità, integrità e professionalità, i soci, all'interno e all'esterno di FIPTES rafforzano e tutelano la reputazione personale, professionale, associativa e di categoria, ispirando la propria condotta, verso tutti, all'osservanza e alla pratica dei seguenti valori etici e doveri deontologici di:

- a) onestà, probità, dignità, decoro e partecipazione alle finalità sociali;
- b) lealtà, fedeltà, correttezza, coraggio, rigore e condivisione;
- c) diligenza, prudenza, perizia, puntualità e proattività;
- d) responsabilità, preparazione, competenza, organizzazione e trasparenza;
- e) indipendenza, obiettività e imparzialità professionale;

- f) riservatezza e tutela della privacy;
- g) conoscenza e rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia;
- h) collaborazione, solidarietà, inclusione e non discriminazione;
- i) sostenibilità ambientale, culturale, sociale ed economica;
- j) formazione professionale permanente attraverso crediti formativi annui.

ARTICOLO 2: DOVERI DEI SOCI VERSO FIPTES

1. I soci sono tenuti ad agire nel pieno rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del presente Codice, di delibere e circolari di FIPTES, impegnandosi a darle lustro, tutelandone l'immagine, senza danneggiarla.
2. I soci devono agire con lealtà e rispetto della dignità umana verso le cariche sociali, i colleghi e i terzi, contribuendo a creare e tutelare, all'interno di FIPTES un sereno spirito di collaborazione costruttiva, di condivisione, accettazione ed osservanza delle regole per le finalità sociali, nonché distinguendosi, per reputazione, credibilità e fiducia, nell'attenzione verso l'ambiente, la natura, la ricerca scientifica, i minori, gli anziani, le diverse abilità, i deboli e gli svantaggiati.
3. I soci possono esprimere liberamente le proprie opinioni, pur in contrasto con altri componenti di FIPTES, ma sempre nel rispetto delle idee e ruoli altrui, non dovendo denigrarne l'operato e la persona, sia fisica che giuridica, evitando ogni pregiudizio d'immagine a FIPTES.
4. I soci, pur nel rispetto dei propri obiettivi personali e professionali, sono tenuti a tenere comportamenti armonizzati con le finalità sociali, e tali da non danneggiare o screditare FIPTES e la sua reputazione.
5. I soci, all'interno e all'esterno di FIPTES, devono evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, nazionalità, razza, religione, abilità, sesso, orientamento politico e sessuale, attività opinione o pensiero, nonché ogni abuso di ruolo professionale o facilitazione indebita nell'esercizio di funzioni pubbliche o di rilevanza sociale.
6. Pertanto, i soci sono tenuti a segnalare al Consiglio Direttivo ogni eventuale attività sociale e professionale svolta in modalità impropria, illegale o in violazione delle norme vigenti e del codice deontologico.

ARTICOLO 3: DOVERI DEGLI ORGANI E TITOLARI DI ALTRE CARICHE SOCIALI

1. Gli organi, centrali, periferici e tecnici, al pari dei titolari di altre cariche o incarichi sociali, tecniche e onorarie, sono tenuti a:
 - a) impegnarsi con integrità e lealtà nel perseguire le finalità sociali;
 - b) non assumere incarichi incongrui o in concorrenza rispetto ad esse;
 - c) svolgere il mandato secondo delibera di nomina, Statuto e Regolamenti;
 - d) mantenere una corretta separazione tra le attività sociali e personali;
 - e) non condizionare decisioni altrui per interessi personali o familiari;
 - f) concordare col Consiglio Direttivo ogni iniziativa diretta o indiretta;
 - g) eseguire delibere e decisioni degli Organi con efficienza e trasparenza;
 - h) evitare ogni comportamento lesivo di FIPTES e della sua reputazione;

- i) partecipare assiduamente alle riunioni e alle attività collegiali, ed espletare con chiara diligenza, correttezza e competenza gli incarichi.

ARTICOLO 4: CAPACITA' PROFESSIONALE E FORMAZIONE CONTINUA

1. Tutti i soci professionisti, i soci ordinari aspiranti professionisti, i componenti e/o rappresentanti dei soci partner, sono tenuti a partecipare con adeguata motivazione, costanza, impegno e solvenza al percorso di formazione continua ed apprendimento permanente ("Longlife Learning") predisposto annualmente dal Comitato Tecnico Scientifico, approvato dal Consiglio Direttivo e svolto, anche in accordo e convenzione, con la Società di Formazione esterna ritenuta adeguata agli obiettivi formativi.

2. il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, introduce, sviluppa, aggiorna e modifica, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, almeno con cadenza annuale, il Programma di Formazione FIPTES nazionale, denominato PRO.F.F., definendone i criteri di accesso, i contenuti e la pianificazione dei corsi, anche di alta specializzazione, con esami finali, nonché degli aggiornamenti professionali continui, con verifiche periodiche.

Le linee guida del PRO.F.F. si ispirano a raccomandazioni e modelli europei di settore, ET2020, ECVET, ECTS EQF ed EQAVET, ad esempio, in armonia con le normative nazionali e comunitarie di settore, dedicando particolare attenzione al riconoscimento dei crediti formativi professionali maturati e/o maturandi trasversalmente per attività di formazione e apprendimento formale, non formale e informale svolte dal socio all'interno o all'esterno di FIPTES in percorsi resi sempre più flessibili e funzionali al socio.

Infatti, attraverso specifiche e mirate unità di apprendimento (Units of Learning Outcomes - LO), si può facilitare l'inclusione, l'integrazione o il reingresso nel mondo del lavoro di persone meritevoli ma svantaggiate.

3. In un ambiente di apprendimento virtuoso, FIPTES intende creare valore attraverso un esclusivo modello integrato che, oltre alle tradizionali competenze di base, trasversali e tecnico professionali, arricchisca i soci anche di nuove, specifiche competenze funzionali, tecnologiche, digitali, linguistiche, civiche, sociali, attitudinali, imprenditoriali e gestionali, rafforzandone l'identità personale, la consapevolezza professionale e le potenzialità di espressione, di relazione e di evoluzione in nuovi mercati.

La psicologia dell'apprendimento insegna che il metodo più efficace per acquisire conoscenze, abilità e competenze trasversali è la soluzione dei problemi attraverso l'esercizio su contesto pratico, personale e di gruppo.

L'apprendimento, pertanto, diventa un processo esperienziale attivo e non passivo, ove l'uomo non assorbe le cose solo attraverso la lettura di un libro, l'ascolto di una lezione o di una conferenza, ma lavora per imparare, assimilando meglio grazie al giusto approccio socio-psicologico.

Quindi egli ascolta, cerca, condivide e verifica le informazioni, prende decisioni, le agisce, le ricorda e le modifica dopo averne osservato gli effetti, acquisendo non solo conoscenze culturali, bensì concrete competenze operative, subito applicabili, con efficacia e produttività, nelle relazioni e nella professione come persona e membro di una comunità.

4. La capacità professionale del socio è riconosciuta da FIPTES con l'Attestato di "Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati" annualmente rilasciato, come da Regolamento Soci, a seguito di:

- a) intero percorso formativo teorico pratico e superamento di esame finale.
- b) Verifica dei crediti o convalida delle competenze professionali già maturate, esercitate e attestate presso altre associazioni di settore iscritte nell'elenco del MISE, con obbligo di aggiornamento monitorato.

- c) Superamento di esame finale su moduli formativi personalizzati e unità di apprendimento necessarie ad integrare le competenze del candidato già maturate, agite e verificate presso realtà autorevoli di Terzo Settore.
 - d) aggiornamento annuale obbligatorio, con almeno dieci crediti formativi professionali, o corsi, moduli e unità di apprendimento equipollenti.
5. I soci, condividendo e accettando il Codice Deontologico, si impegnano a rispettare il PRO.F.F. collaborando con il Consiglio Direttivo Nazionale e il Comitato Tecnico Scientifico per ogni richiesta di informazioni, attestazioni e documentazioni attinenti alla loro attività professionale. Questa è periodicamente monitorata, anche nell'interessi dei terzi, ai fini dell'iscrizione nei Registri interni, dell'attestazione rilasciata solo ai soci professionisti, e dell'attribuzione del TREQ, il marchio di qualità riservato ai soci partner dopo attenta valutazione dei criteri di merito.

ARTICOLO 5: ATTIVITA', ETICA E CONDOTTA PROFESSIONALE

1. Le attività esercitabili dai soci FIPTES sono esclusivamente quelle dei profili professionali previsti e dettagliatamente descritti nello Statuto, ove è sancito espresso e specifico divieto di conflitto professionale rispetto ad attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi, elenchi o collegi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative.

2. Laddove manchino titoli, iscrizioni e condizioni di esercizio in capo al socio, egli ha facoltà di sinergia con le adeguate figure professionali, sportive o abilitate, integrando le rispettive competenze per un'esclusiva e qualificata offerta interdisciplinare, previa comunicazione a FIPTES, che valuterà se sostenerla, sconsigliarla o vietarla secondo le norme vigenti.

3. Rispettando tutte le regole, prassi e indicazioni di FIPTES, i Soci devono svolgere ogni attività professionale, esercitabile, con i prescritti valori e doveri deontologici, in forma autonoma, collettiva o dipendente, secondo le effettive capacità, competenze e attitudini, come attestate da FIPTES, con diligenza, prudenza, perizia e correttezza, nel rispetto della dignità e reputazione professionale, dei terzi e dell'immagine di FIPTES.

4. Ogni attività sociale e professionale, all'interno e all'esterno di FIPTES deve essere improntata dal socio, con responsabilità, solidarietà e trasparenza, ad un'autentica condivisione e collaborazione proattiva tra le parti, grazie ad efficaci relazioni win-win orientate al successo di tutti.

5. I soci professionisti sono tenuti ad instaurare rapporti di lealtà e onestà con i colleghi, anche di altre associazioni, e con coloro che svolgono attività affini e complementari, evitando conflitti di interessi, maldicenza e comportamenti scorretti, anche nel procacciamento dei clienti.

6. I soci professionisti e partner, nel pubblicizzare le proprie attività devono attenersi a principi di trasparenza, correttezza e adeguatezza nel fornire ogni informazione utile anche all'idoneo e consapevole affidamento.

Nelle locandine, devono inserire in primo piano loghi e marchi FIPTES, con preventiva comunicazione del relativo materiale alla Segreteria Nazionale.

Qualsiasi altro utilizzo di essi, a qualsiasi titolo, va richiesto, motivato e autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che li tutela.

7. Essi sono tenuti a informare, orientare e guidare il cliente con ogni dettaglio tecnico, logistico, normativo e organizzativo circa l'attività proposta, che sia oggettivamente rilevante ai fini dell'espressione del suo consenso, rispettandone la libertà di scelta, pur con facoltà di interromperne il

rapporto di affidamento laddove egli non si conformi alle regole, direttive e standard di comportamento ed equipaggiamento previsti.

8. Tutti i soci professionisti hanno l'obbligo di avere con sé ed esibire in tutti i contesti ove operano, il tesserino professionale rilasciato loro da FIPTES con i relativi dati identificativi e di iscrizione nei registri professionali interni.

Inoltre, essi sono tenuti a riportare in ogni documento, fattura o comunicazione col cliente, il numero di polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria, i riferimenti dell'Associazione di appartenenza e il numero di iscrizione nei Registri interni di FIPTES quale marchio e attestazione di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi, ai sensi degli articoli 7 e 8 L. 4/2013 e in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 81 Decreto legislativo 26/3/2010, n.59.

9. Tutti i soci devono erogare la prestazione professionale, sia in forma individuale che collettiva, dimostrando conoscenza, preparazione e rispetto delle normative vigenti, anche fiscali e previdenziali.

10. Tutti i soci sono tenuti a gestire i rapporti con la clientela, terzi e committenti, all'insegna della dignità, del rigore professionale e della riservatezza, anche a tutela dei dati personali trattati per l'attività.

ARTICOLO 6: PREVENZIONE, SICUREZZA E SOCCORSO

1. I soci, ai fini della buona riuscita della prestazione professionale, sono tenuti ad operare con diligenza, perizia e prudenza nella valutazione e gestione preventiva di variabili ambientali, logistiche e meteorologiche, tarando le attività in base allo specifico contesto escursionistico, ai mezzi di comunicazione, alle attrezzature e all'equipaggiamento tecnico, al numero, alle capacità e abilità delle persone da accompagnare in sicurezza.

2. Pertanto, con particolare attenzione ai minori, agli anziani, e alle persone con abilità diverse, pur nei limiti della conoscibilità e prevedibilità degli eventi, i soci professionisti e partner devono:

- a) curare con scrupolo, anche per le attività urbane, un' adeguata analisi di risk management circa ogni preventivabile situazione esterna che possa condizionarne il buon esito, prevedendo le opportune soluzioni;
- b) avvertire i clienti partecipanti degli eventuali cambi di programma, in forma scritta, mantenendo costante comunicazione durante l' attività.
- c) prestare aiuto e soccorso agli accompagnati in ogni caso di necessità, secondo le competenze effettive e previste dal profilo professionale;
- b) prestare aiuto e soccorso anche a persone non accompagnate, a condizione che ciò non comprometta la sicurezza degli accompagnati;
- e) possedere le necessarie nozioni di primo soccorso e disporre adeguato Kit con adeguato materiale funzionale a prestarlo, in caso di necessità;
- f) valutare la priorità di azione tra l'interesse della sicurezza generale del gruppo rispetto a quella dei singoli, decidendo di preservarsi dal pericolo per meglio salvaguardare la sicurezza degli accompagnati, quale unico tramite professionale con i soccorsi in chiaro stato di necessità.

3. Tale obbligo di condotta è dovuto anche ai termini di legge circa la responsabilità civile e penale del socio che accompagna professionalmente, salvo i casi di caso fortuito, forza maggiore e stato di necessità.

ARTICOLO 7: PROCEDURA DISCIPLINARE

1. Le norme del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti i soci iscritti a FIPTES, i quali, condividendone i valori, devono attenersi alle sue disposizioni, comunque e dovunque svolgano la loro attività.
2. Il socio che nell'esercizio della professione abbia violato i valori etici e le regole di condotta del presente Codice Deontologico, nonché di quelle sancite dallo Statuto, dal Regolamento Soci o da altri regolamenti e relative circolari, sarà sottoposto al procedimento disciplinare di cui è competente il Consiglio Direttivo Nazionale di FIPTES.
3. Il Consiglio Direttivo, acquisita notizia di violazione, anche da terzi, la accerta e applica al socio la sanzione adeguata di ammonizione, censura, sospensione ed esclusione con procedura, logiche e termini previsti all'articolo 11 del Regolamento Soci.

ARTICOLO 8: VIOLAZIONI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

1. Le violazioni dei doveri del Socio rispetto allo Statuto, ai Regolamenti e al Codice Deontologico, se accertate dal Consiglio Direttivo Nazionale come previsto nel presente articolo, comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione: richiamo scritto del socio (o suo rappresentante, organo e associato, nel caso di socio partner), a fronte di violazione di lieve entità, senza conseguenze negative per l'attività, l'immagine e il decoro di FIPTES, soci o colleghi, con esortazione all'osservanza dei doveri e a non ricadervi. Tre ammonizioni comportano la sanzione della censura.

b) Censura: dichiarazione formale di biasimo al socio, a fronte di violazione lesiva dell'immagine, del decoro e delle attività di FIPTES, dei suoi organi, soci e sostenitori, nonché potenziale nocumento a utenti e terzi.
Tre sanzioni di censura comportano la sospensione da FIPTES per un anno.

c) Sospensione: inibizione del socio, fino a due anni, alle attività e ai servizi, del tesserino, del marchio e dei riferimenti all'iscrizione negli elenchi soci e nei registri professionali di FIPTES, a fronte di:

- gravi irregolarità e violazioni, anche del Codice Deontologico, che possano arrecare o abbiano procurato danni d'immagine e nocumento a FIPTES e ai suoi organi, soci, colleghi, partner, sostenitori, utenti, clienti e terzi;

La sospensione determina la temporanea perdita dei diritti associativi e la decadenza dalle cariche sociali, per tutta la durata del provvedimento.
Tre sanzioni di sospensione comportano l'esclusione definitiva da FIPTES.

d) Esclusione: espulsione e radiazione definitiva del socio con cancellazione da Elenchi Soci e Registri interni, a fronte dei seguenti gravi motivi:

- morosità per quote, contributi, servizi o altre obbligazioni sociali superiori a sessanta giorni dal relativo sollecito di pagamento;

- gravissime irregolarità e violazioni, anche del Codice Deontologico e nella condotta professionale, che abbiano procurato gravi danni gestionali, economici e d'immagine a FIPTES, ai suoi organi, soci, colleghi, partner, sostenitori, utenti, clienti e terzi, in generale;

- grave inidoneità psicofisica permanente che pregiudichi definitivamente l'efficace esercizio professionale e l'attività sociale, a maggior ragione se determinata da comportamenti e stili di vita censurabili e non in linea con i valori e i principi promossi da FIPTES.

- Gravi casi di indegnità morale, condanne passate in giudicato, procedure concorsuali e notizie di reati penali, civili, amministrativi o tributari commessi durante e/o in relazione alle attività sociali o professionali dai soci, o dai rappresentanti ed organi sociali delle persone giuridiche associate a FIPTES.

L'esclusione comporta la perdita totale dei diritti associativi e la decadenza definitiva dalle cariche sociali, fermo restando l'obbligo del socio escluso di saldare quote, contributi e obbligazioni dovute nel periodo di iscrizione nell'elenco soci.

2. Il tipo e l'entità di ogni sanzione sono determinati secondo tali criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza, imprudenza e imperizia per contesto, ruolo, funzioni e competenze, nonché in relazione alla prevedibilità dell'evento;
- c) grado di pericolo, pregiudizio o danno, diretto o indiretto, causato;
- d) presenza di circostanze attenuanti o aggravanti;
- e) recidiva e/o reiterazione delle violazioni.

3. Il procedimento disciplinare si svolge attraverso le seguenti fasi:

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale, ricevuta la notizia di fatti, oggetto di eventuali violazioni, indaga per accertarne l'effettiva fondatezza e la rilevanza disciplinare, attraverso prove e testimonianze.
- b) Laddove sia riscontrata rilevanza disciplinare dei fatti, il socio persona fisica o il rappresentante del socio persona giuridica, è invitato dal Segretario Nazionale a fornire le proprie controdeduzioni con termine di trenta giorni per produrre atti, documenti e memorie a difesa.
- c) Se le controdeduzioni proposte sono accolte, il procedimento è archiviato.
- d) In caso contrario, valutata la fondatezza delle violazioni, entro trenta giorni il socio persona fisica o il rappresentante del socio persona giuridica, tramite il Segretario Nazionale, riceve convocazione di fronte al Consiglio Direttivo Nazionale che, entro trenta giorni decide definitivamente, con probità ed equità, assolvendolo o, accertatane la violazione, irrogandogli l'adeguata sanzione motivata e formalmente comunicata entro dieci giorni.

In casi gravi e urgenti, nelle more della decisione, possono disporsi provvedimenti cautelari motivati di sospensione immediata del socio.

e) Contro la delibera disciplinare del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla sua notifica, è ammesso ricorso all'Assemblea Generale dei Soci che, alla sua prima riunione utile, sentite le parti, deciderà se accoglierlo o ratificare la sanzione con votazione a maggioranza semplice.

f) Decorso il termine di trenta giorni per il ricorso all'Assemblea Generale dei Soci, o dopo che questa abbia confermato e comunicato il provvedimento entro dieci giorni, le sanzioni disciplinari di cui alle precedenti lettere c) e d) sono rese note a tutti gli appartenenti a FIPTES e agli enti, società, aziende, associazioni o cooperative di eventuale appartenenza del socio cui vengono irrogate.

Il presente Codice Deontologico e di Condotta Professionale è approvato, dal Consiglio Direttivo Nazionale di FIPTES, in data 8 Febbraio 2022.